

# Azienda

Secondo l'articolo 2555, L'AZIENDA è il complesso dei beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (attività economica -> vendita e scambio di beni e servizi) , i beni aziendali sono :

- Beni materiali
- Beni immateriali
- Contratti
- Debiti e crediti

L'avviamento è l'attitudine dell'azienda nel produrre reddito. Esso dipende dal numero e dalla qualità dei clienti , luogo, efficienza e buona reputazione dell'azienda.

L'avviamento è tutelato dal DIVIETO DI CONCORRENZA per chi aliena un'azienda (5 anni) .

La LICENZA di esercizio è il provvedimento dell'autorità amministrativa con il quale si concede l'esercizio di attività medio-grandi ( piccole -> licenza comunale).

I beni aziendali devono essere organizzati dall'imprenditore ma non è necessario che ne sia proprietario , secondo alcuni giuristi l'azienda è un' UNIVERSALITA' di mobili, solo se presente la disponibilità dei beni, ma dato che i beni sono diversi e l'imprenditore non ne è sempre proprietario si considera DI FATTO (vari beni con unica destinazione) e DI DIRITTO (rapporti giuridici disciplinati dal diritto).

I SEGNI DISTINTIVI dell'azienda , permettono la distinzione e l'individuazione dell'imprenditore , dei locali e del prodotto. Essi sono:

- LA DITTA (art. 2563) nome sotto il quale l'imprenditore esercita l'attività (deve contenere : nome ,cognome e sigla dell'imprenditore) essa deve essere : VERA,LECITA,ORIGINALE(distinguersi dalle altre) e NUOVA(diversa da quelle registrate). La ditta è originaria (dati imprenditore attuale) o derivata (dati vecchio imprenditore che ha alienato azienda). L'articolo 2564 , afferma che se una ditta è uguale o simile ad un'altra , crea confusione all'oggetto dell'impresa, deve essere modificata. Ne detiene il diritto esclusivo chi la registra per prima nel registro delle imprese. La ditta può essere TRASFERITA non separatamente all'azienda , deve esserci il consenso alienante in caso di vendita dell'azienda .
- L'INSEGNA (art. 2568) contraddistingue i locali in cui si esercita l'attività , essa può essere : DENOMINATIVA,FIGURATIVA o MISTA. All'insegna si applicano le stesse regole della ditta ma non è richiesto il consenso alienante nella cessione aziendale . ORIGINALE (ricorso alla creatività)
- IL MARCHIO (art. 2569) segno dei prodotti (beni e servizi) dell'azienda. NOMINATIVO (coincide con la ditta) EMBLEMATICO (immagine) e COMPLESSO (ditta e immagine). i requisiti del marchio sono : LECITO,VERITIERO(non deve contenere messaggi subliminali) NUOVO e SPECIFICO (differenziare il prodotto)

Esistono varie tipologie di marchio:

- Di fabbrica (produttore)
- Di commercio (rivenditore)
- Servizio (prestazione di servizi )

[www.dirittoedeconomia.altervista.org](http://www.dirittoedeconomia.altervista.org) unico proprietario del documento , il documento può essere utilizzato solo per fini personali , la vendita è vietata , ne costituisce reato ai sensi dell'articolo 2555 del Codice Civile ( Norma che regola il diritto d'autore). Per qualsiasi informazione e richiesta rivolgersi al sito o al numero di telefono ( anche whatsapp) 3389136064. Daniele Pascucci

- Individuale (unico prodotto e imprenditore)
- Collettivo art.2570 (prodotti e categoria imprenditori)
- Forte (difficile contraffazione)
- Debole
- Rinomanza (prodotti noti con tutela ultra merceologica)
- Sonoro
- Forma e tridimensionale

Il marchio deve essere registrato presso UFFICIO CENTRALE BREVETTI (nazionale) UFFICIO COMUNITARIO DEI MARCHI (EU) e ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE di GINEVRA (internazionale)

Il diritto di PREUSO (art. 2571 ) , afferma l'utilizzo del marchio nel luogo in cui si utilizzava non registrato . Il diritto all'uso del marchio si perde : SCADENZA , MANCATO USO (5 anni) ,VOLGARIZZAZIONE, RINUNCIA e TRASFERIMENTO. L'art. 2573 , disciplina il trasferimento del marchio che può essere ceduto separatamente all'azienda e dato in concessione tramite licenza di marchio. AZIONE DI CONTRAFFAZIONE -> non utilizzo marchio e risarcimento danni (anche per danni all'immagine )

IL TRASFERIMENTO DI UN'AZIENDA può avvenire in due modi :

- Successione
- Atto tra vivi -> per iscritto , trasferimento dei beni (forma di probationem -> esige atti scritti come vendita immobili richiedono forma a substantiam). Atto depositato da un notaio nel registro delle imprese entro 30gg. Il patto di NON CONCORRENZA non deve impedire ogni attività professionale alienante , non può superare 5 anni dal trasferimento.

SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

- Subentro contratti non personali (lavoro,acquisito,vendita fitti e leasing)
- Non subentro contratti personali (consulenza legale e fiscale )

Ai contratti ceduti la legge riconosce ricorso entro 3 mesi per GIUSTA CAUSA.

CESSIONE CREDITO (art.1264) solo con accettazione debitore

CESSIONE DEBITO (art. 2560) interesse dei creditori, devono consentire il passaggio del debito, se sono presenti nelle scritture contabili dell'acquirente , quest'ultimo è tenuto a saldarli .

## **Diritto d'autore**

Il diritto di AUTORE consiste nell'affermare contro chiunque la paternità sull'opera prodotta (diritto morale art.2576 c.c) e nel diritto esclusivo di pubblicare e utilizzare l'opera (diritto patrimoniale art.2577 c.c.).

Il diritto alla PATERNITA' è:

- Durata indefinita
- Imprescrittibile
- Inalienabile

Il diritto PATRIMONIALE è:

[www.dirittoedeconomia.altervista.org](http://www.dirittoedeconomia.altervista.org) unico proprietario del documento , il documento può essere utilizzato solo per fini personali , la vendita è vietata , ne costituisce reato ai sensi dell'articolo 2555 del Codice Civile ( Norma che regola il diritto d'autore). Per qualsiasi informazione e richiesta rivolgersi al sito o al numero di telefono ( anche whatsapp) 3389136064. Daniele Pascucci

- Temporaneo (morte->70 anni)
- Valutabile economicamente
- Trasmissibile

Lo sfruttamento economico dell'opera è concesso ad altri, che in cambio remunerano un compenso (CONTRATTO DI EDIZIONE). A tutela del diritto di autore possono essere esercitate : azione accertamento (rivendicazione della paternità) azione inibitoria (impedisce violazioni del diritto) risarcimento danni.

## **Diritto d'inventore**

Il diritto di INVENTORE , ha per oggetto le opere dell'ingegno che sono idonee ad avere un'applicazione industriale. Esso è subordinato al brevetto dell'opera che si ottiene all'ufficio italiano brevetti e marchi. La domanda sarà accolta se trattasi di nuove tecnologie , che apportino NOVITA', ORIGINALITA', LECITA' e un'immediata applicazione nell'industria . Diritto morale (paternità) e patrimoniale (sfruttamento economico) tramite il CONTRATTO DI LICENZA.

Il brevetto ha una durata massima di venti anni , dieci per modelli utili (art.2592) e quindici per i modelli ornamentali (art. 2593).

La legge riguardo alle invenzioni dei lavoratori dipendenti , si comporta di conseguenza:

- Invenzione rientra nell'oggetto del contratto di lavoro -> diritto morale (dipendente) e patrimoniale (datore di lavoro)
- Non rientra nell'oggetto del contratto, ma è collegata ad un'attività svolta -> diritto morale dipendente e patrimoniale datore di lavoro , ma spetta equo compenso
- Estranea a mansioni lavorative , diritto patrimoniale e morale al dipendente ma al datore di lavoro spetta il diritto di prelazione sull'acquisto

Diritto di PREUSO -> utilizzo del bene anche se non brevettato , a patto che l'azienda lo abbia utilizzato almeno per un anno, è alienabile.